



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2023/00891

DEL 05/12/2023

☒ Collegio Sindacale il 05/12/2023

OGGETTO

Approvazione Regolamento Aziendale buoni pasto riferito al personale del Comparto Sanità.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Regolamento Buoni Pasto	3		

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale	Valutazione e Trattamento giuridico del personale
Segreteria Direzionale	Gestione del Personale - (PZ)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 05/12/2023

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

☒ Immediatamente

☐ Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

☐ Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue:

Premessi e richiamati, in particolare:

- l'art. 43, comma 4, del C.C.N.L. del Comparto Sanità – Triennio 2019/2021: *“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)”*;
- l'art. 29 del C.C.N.L. integrativo del 29.09.2001, così come modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009, *“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio, o in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire indicazioni alle aziende in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”*;

Rilevato che, in data 03.10.2023, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Sanità hanno sottoscritto il *“Regolamento aziendale buoni pasto”* volto a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2024, l'erogazione dei buoni pasti in sostituzione del servizio mensa per il personale del Comparto Sanità dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nonché l'individuazione delle condizioni di maturazione del diritto e del valore nominale del buono pasto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 *“le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili*

tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal Collegio Sindacale;

Dato atto che, con nota Prot. n. 96136 del 13.10.2023, l'Azienda ha trasmesso al Collegio Sindacale l'accordo integrativo sottoscritto il 3 ottobre 2023 con le OO.SS. rappresentative del Comparto Sanità, corredato della prevista Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria ex articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, redatta secondo lo schema allegato alla circolare del M.E.F., Dipartimento della R.G.S., 19 luglio 2012, n. 25, per il controllo da rendersi ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Atteso che, con verbale n. 17 del 21.11.2023, il Collegio Sindacale ha espresso **parere favorevole**, in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, sul "*Regolamento aziendale buoni pasto*" del 3 ottobre 2023, riferito al personale del Comparto Sanità;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del suddetto Regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto il 3 ottobre 2023 dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dalle OO.SS. rappresentative del Comparto Sanità, volto a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2024, l'erogazione dei buoni pasti in sostituzione del servizio mensa per il personale del Comparto Sanità dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nonché l'individuazione delle condizioni di maturazione del diritto e del valore nominale del buono pasto;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto del **parere favorevole** espresso dal Collegio sindacale, in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, sull'accordo integrativo del 3 ottobre 2023, riferito al personale del Comparto Sanità, come da verbale n. 17 del 21.11.2023;

e per l'effetto:

Di approvare il "*Regolamento aziendale buoni pasto*" del 3 ottobre 2023, riferito al personale del Comparto Sanità, volto a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2024, l'erogazione dei buoni pasti in sostituzione del servizio mensa per il personale del Comparto Sanità dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nonché l'individuazione delle condizioni di maturazione del diritto e del valore nominale del buono pasto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 506 del 20/07/2023, a seguito del Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 125 del 26.06.2023;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- ✓ **prendere atto** del **parere favorevole** espresso dal Collegio sindacale in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, sull'accordo integrativo del 3 ottobre 2023, riferito al personale del Comparto Sanità, come da verbale n. 17 del 21.11.2023;

e per l'effetto:

- ✓ **di approvare** il "*Regolamento aziendale buoni pasto*" del 3 ottobre 2023, riferito al personale del Comparto Sanità, volto a disciplinare, con decorrenza dall'anno 2024, l'erogazione dei buoni pasti in sostituzione del servizio mensa per il personale del Comparto Sanità dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nonché l'individuazione delle condizioni di maturazione del diritto e del valore nominale del buono pasto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ✓ **di notificare** il presente Provvedimento all'U.O.C. in indirizzo ed al Responsabile Aziendale per la Trasparenza per i seguiti di competenza ovvero per conoscenza, nonché al Responsabile delle Relazioni Sindacali per la debita informazione alle OO.SS. rappresentative del Comparto Sanità;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Giuseppe Russo

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Luigi D'Angola

Antonello Maraldo

Pierluigi Gigliucci

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Antonello Maraldo

Il Direttore Amministrativo
Pierluigi Gigliucci

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

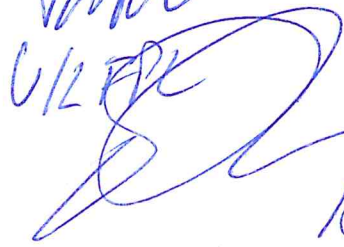
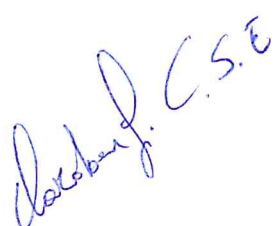
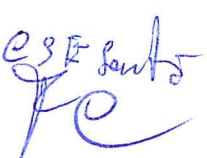
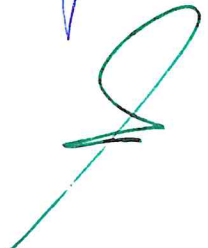
BUONI PASTO

REGOLAMENTO AZIENDALE

  03/10/2023

    RSO FIAS
Carni

    FIAS
Fellit

    C.S.E.
   

Premessa

Il presente regolamento si applica a tutto il personale del comparto dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed è volto a disciplinare l'erogazione dei buoni pasto in sostituzione del servizio di mensa, ai sensi degli articoli 8 del D.lgs. 66/2003 e 43 comma 4 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021.

Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, così da garantire il benessere psicofisico necessario per proseguire l'attività lavorativa.

Art. 1 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto ad usufruire del buono pasto i dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa nelle sedi prive del servizio di mensa, il cui orario di lavoro effettivo ecceda le n. 7,30 ore complessive giornaliere;
2. L'erogazione dei buoni pasto è, altresì, estesa al personale che presta l'attività lavorativa in missione istituzionale, trasferta, distacco o impegnato in attività di formazione, purché ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.
3. Nel computo delle ore di lavoro effettivo non si considerano i permessi retribuiti fruiti a qualunque titolo e per qualunque tipologia previsti dai CCNL vigenti, nonché la pausa pranzo che, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del CCNL vigente, non può essere superiore a 30 minuti, come rilevato dai normali mezzi di controllo dell'orario. Qualora la pausa pranzo duri meno del tempo massimo previsto, viene effettuato un abbattimento automatico del minutaggio residuo fino al raggiungimento dei 30 minuti.
4. Il numero massimo di buoni pasto erogabili nell'arco di un mese è pari a 10.

Art. 2 PERSONALE TURNISTA

1. Il diritto al buono pasto è riconosciuto anche ai dipendenti che, per turno o per motivi organizzativi, prestano la propria attività in modalità continuativa, dalle ore 08:00 con prolungamento del servizio oltre le ore 15:00.
2. Nelle strutture dove è istituita la mensa, il personale di cui al comma 1 ha diritto al buono pasto se termina la propria attività lavorativa oltre l'orario di apertura dei locali adibiti all'erogazione del servizio mensa.

Art. 3 VALORE DEL BUONO PASTO

1. Il buono pasto ha un valore nominale di 7,00 euro, il cui costo grava sul bilancio aziendale.

Art. 4
EROGAZIONE BUONO PASTO

1. Il buono pasto deve essere erogato a consuntivo (ove possibile il mese successivo al trimestre di riferimento), previa verifica dell'orario contrattualmente previsto e dell'eventualità che il dipendente nel/nei giorno/i in cui risulti maturato l'orario non abbia usufruito del servizio mensa o del rimborso per spese di pasto sostenute.
2. Il buono pasto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, a tutto il personale in servizio presso codesta Azienda.

Art. 5
ESCLUSIONI

1. Il diritto al buono pasto non può essere riconosciuto al personale che:
 - a) sia assente dal servizio per l'intera giornata, anche se giustificata;
 - b) nei giorni di missione fruisca del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute;
 - c) benefici dell'erogazione gratuita del pasto.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi norma previgente in merito. L'Azienda si riserva di apportare le modifiche, rettifiche e/o integrazioni che nel corso del tempo si rendessero necessarie anche alla luce di eventuali modifiche di legge e/o di contratto collettivo nazionale di lavoro.

RSN FINALI
Coulb

SV
VAM
ULFPL
SPL
FP CGIL
Finme DML
dardbup C.S.E.
may mas UIL
Mung - CGIL
RA
FP CGIL
Squadrone
CSEI
FiALS
fuercep
pelbH
dopula
7
M/M
Sera